

88-1//2023

(88-2/2023 PU)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Dott. Massimo Pulvirenti | Presidente |
| 2) Dott. Claudio Maggioni | Giudice |
| 3) Dott. Giovanni Giampiccolo | Giudice est. |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso con proposta di concordato minore in continuità per la società
; codice fiscale per codice fiscale:
in proprio e quale socio accomandatario;

visto il decreto di apertura della procedura di concordato minore del giudice monocratico in data 22.11.2023;

ritenuto che non si è raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato minore, come da relazione del gestore della crisi dott. Rossini Rosario depositata in data 21.2.2024;

visto il decreto di rigetto della domanda di omologa del giudice monocratico;

ritenuto che il giudice, se rigetta la domanda di omologa, su istanza del debitore dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata (art. 80 comma 5 CCII);

che parte ricorrente tramite l'OCC ha presentato, nella stessa proposta di concordato minore, domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che ricorrono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che, nel rispetto dell'art. 269 CCI, al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;



ritenuto che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza;

che in particolare, per quanto riguarda l'attivo, come già chiarito nel corso dell'istruttoria sulla domanda di concordato minore, il valore del capannone artigianale va considerato secondo *i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007)* e di cui è espressione l'art. 2424 c.c., sicché, con riferimento agli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Cass 19654/15);

ritenuto che i ricorrenti versino effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari a complessivi € 342.996,21 per la società, € 34.765,37 per il socio accomandatario), a fronte di un volume d'affari di € 19.065,00 per l'anno 2022 e di € 12.991,00 per l'anno 2021 prodotto dall'attività artigianale di lavorazione cornici ed oggetti artistici; a cui deve aggiungersi la somma di € 950,00 mensili percepita da moglie del ricorrente, qualora il contratto sia stato rinnovato anche per il 2024;

ritenuto che i debitori hanno depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento della famiglia (composta da 4 persone, i coniugi due figli di anni 17 e 15) va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI);

ritenuto, inoltre, che può trovare accoglimento la richiesta di essere autorizzati ad utilizzare l'immobile strumentale all'attività artigianale, fino alla vendita dello stesso;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che ai sensi dell'art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI) *"Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"*;

ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;

visto l'art. 270 CCI

dichiara



l'apertura della liquidazione controllata dei beni della società
, codice fiscale

con estensione degli effetti della sentenza anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile
codice fiscale:

nomina

giudice delegato per la procedura il dott. Giovanni Giampiccolo;

nomina

liquidatore il dott. Rosario Rossini;

ordina

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il
termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione
al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, eccetto il
capannone ove si esercita l'attività artigianale (Capannone ad uso Artigianale (intera proprietà) sito in
, snc PT-P1, censito al N.C.E.U. di detto comune, Sez. urbana A, foglio part.
, sub , categoria) e il furgone strumentale all'attività lavorativa, che potranno essere
utilizzati fino alla vendita;

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e
g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma
4 e dell'art. 272 CCI.

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 24.2.2024

Il Giudice estensore
Giovanni Giampiccolo

Il Presidente
Massimo Pulvirenti

